

(N. 1782)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **FIORE, MILILLO, PALUMBO** Giuseppina, **DI PRISCO, RUGGERI, MASCIALE, GELMINI, NEGRI e BOCCASSI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 NOVEMBRE 1961

Estensione della legge 18 dicembre 1960, n. 1561, agli operai che percepiscono l'indennità di anzianità nella medesima misura degli impiegati

ONOREVOLI SENATORI. — Con legge 18 dicembre 1960, n. 1561, sono state dettate disposizioni relative al trattamento minimo da praticarsi agli impiegati privati in caso di licenziamento o dimissioni ai fini dell'ammontare dell'indennità di anzianità.

Il provvedimento legislativo citato ha preso in considerazione esclusivamente gli impiegati privati, modificando appunto il regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562.

Come è noto, per alcune categorie di lavoratori in relazione anche alle particolari condizioni di lavoro ed alle caratteristiche delle categorie stesse si è pervenuti a regolamentare in modo equo il trattamento corrisposto a titolo di anzianità per licenziamento e dimissioni stabilendo la parificazione fra operai ed impiegati, salvo naturalmente le diversità scaturenti dalle differenti retribuzioni in funzione delle qualifiche professionali.

Detta parificazione si è realizzata all'interno di alcune aziende e per alcuni settori, come ad esempio in genere per quelli dei pubblici servizi, in relazione alle con-

dizioni obiettive del lavoro e della produzione.

Infatti in dette aziende da tempo, in relazione ai progressi tecnici compiuti, la distinzione tra lavoro manuale e lavoro intellettuale è divenuta in molti casi difficile e conseguentemente laboriosa l'attribuzione di uno stato giuridico precisamente corrispondente alle mansioni esercitate e quindi l'incasellamento dei prestatori d'opera nella categoria degli impiegati o degli operai. Anche gli operai, che sono talvolta in numero inferiore agli impiegati, percepiscono in detti settori retribuzioni mensili, essendo stato abbandonato il riferimento alla paga oraria.

Da questa situazione pertanto, unitamente al desiderio dei datori di lavoro di eliminare le sperequazioni esistenti onde consentire un più facile movimento interno dei propri dipendenti con attribuzione di nuove mansioni, è concretamente discesa la parificazione.

Questa, d'altra parte, si può ritenere corrispondente ai concetti implicitamente contenuti nello stesso articolo 2120 del Codice

civile, che, senza distinzione alcuna per lavoratori, vuole l'indennità di anzianità commisurata agli anni di servizio.

La parificazione del trattamento relativo all'indennità di anzianità è stata adottata in alcuni settori mediante accordi sindacali conclusi nella ricerca di un trattamento equo che soddisfacesse datori di lavoro e prestatori d'opera. Essa trova la sua giustificazione nel riconoscimento, ugualmente doveroso verso gli impiegati ed operai, dell'anzianità di servizio, dell'attaccamento all'azienda e del contributo portato al suo sviluppo.

Il presente disegno di legge pertanto tende ad affermare il principio che il minimo di indennità per anzianità stabilito con la legge 18 dicembre 1960, n. 1561, deve essere esteso anche agli operai di quelle azien-

de che, all'atto della entrata in vigore della legge stessa, percepivano l'indennità in questione nella medesima misura stabilita per gli impiegati, in relazione alle differenti retribuzioni.

L'estensione proposta trova altresì la sua giustificazione nella già manifestata volontà dei datori di lavoro di attuare la parificazione in questione e nella relativa rilevanza dell'onere che graverà sulle aziende anche in dipendenza del fatto che in questi settori od aziende il rapporto numerico — operai impiegati — è ben diverso da quello delle categorie tradizionali dell'industria. L'onere, poi è congruamente compensato dai benefici che certamente deriveranno dalla approvazione del presente disegno di legge, che rappresenterà un incentivo al miglioramento del lavoro e della sua sempre maggiore qualificazione.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

I benefici stabiliti dalla legge 18 dicembre 1960, n. 1561, sono estesi agli operai ai quali all'atto della entrata in vigore della legge stessa l'indennità di anzianità era attribuita nella medesima misura stabilita per gli impiegati in relazione alle rispettive retribuzioni.